

STATUTO DELL'“ASSOCIAZIONE GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE JOSIP JURČIČ DI DUINO – ZDRUŽENJE STARŠEV OTROK OSNOVNE ŠOLE JOSIP JURČIČ IZ DEVINA APS”

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata “Associazione genitori degli alunni della scuola elementare Josip Jurčič di Duino - Zdrúženje staršev otrok osnovne šole Josip Jurčič iz Devina APS”, qui di seguito, in breve, associazione, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo settore") come associazione di promozione sociale senza fini di lucro.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Rispetto al D.P.R. 361/2000, l'associazione si costituisce come “non riconosciuta”.

La sede legale dell'associazione è situata nell'edificio della Scuola elementare con lingua d'insegnamento slovena J. Jurčič ubicata nel comune di Duino Aurisina, in località Duino, al civico 77/C.

L'eventuale variazione della sede legale all'interno dello stesso Comune potrà essere decisa con delibera dell'Organo di Amministrazione e non richiederà formale variazione del presente statuto.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2- Scopi

L'Associazione genitori degli alunni della scuola elementare non ha scopo di lucro e, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di iniziative ed azioni riconducibili alla/e seguente/i attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/17:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

In particolare, intende:

- a) favorire il rapporto tra le famiglie, la scuola, le istituzioni e le associazioni di qualsiasi natura ed espressione della società civile attraverso l'organizzazione e la promozione di iniziative culturali, ricreative e sportive in armonia con il progetto educativo degli studenti in collaborazione continua con la scuola;
- b) sostenere la conservazione e promuovere la valorizzazione della cultura della minoranza linguistica slovena in affiancamento alla scuola e alle famiglie, per contrastare l'impoverimento culturale e valorizzare le competenze linguistiche trasmesse dalla scuola elementare con lingua di insegnamento slovena Jurčič
- c) promuovere corsi, incontri, dibattiti e ogni altra iniziativa che sia di supporto ai genitori per lo sviluppo della loro genitorialità e dell'educazione dei loro figli;
- d) fornire aiuto e consulenza ai genitori eletti negli organi collegiali della scuola, al fine di sostenerli ed incoraggiarli nell'assolvimento dei loro compiti;
- e) sostenere attraverso la raccolta fondi:
 - i. progetti educativo/didattici sia curricolari, in lingua slovena, che extra-curricolari rivolti agli studenti al fine di perseguire la più ampia preparazione e formazione degli stessi;
 - ii. progetti per la divulgazione di informazioni di natura pedagogica, educativa e genitoriale da parte di esperti qualificati;
 - iii. l'acquisto e la donazione all'istituzione scolastica di attrezzature e di strumentazione necessaria alla didattica.

L'associazione si pone come scopo statutario ed istituzionale la promozione e la diffusione delle attività culturali e ricreative degli alunni, tramite l'organizzazione di molteplici iniziative, anche al di fuori degli spazi ed orari scolastici. L'associazione si propone altresì di sostenere la collaborazione tra genitori ed

insegnanti, nonché la cooperazione con altre istituzioni scolastiche, senza frontiere o barriere di sorta, nello spirito della reciproca conoscenza e rispetto, nell'esclusivo interesse della crescita degli alunni.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte verso gli associati, i loro familiari e verso terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 3 – Soci

Possono far parte dell'Associazione, senza alcun tipo di discriminazione, i genitori e coloro che legalmente o di fatto esercitano la potestà dei genitori, che accettano il presente Statuto e che versano la quota associativa. Possono aderire persone che condividono fini e scopi dell'Associazione anche se non genitori. La quota è personale e non è trasmissibile ad altri. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore a 7.

L'ammissione del nuovo socio è disposta dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo), a seguito di domanda presentata dall'interessato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, nell'importo e con le modalità fissate annualmente dall'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione, che va motivata dall'Organo di Amministrazione entro 30 giorni, può essere impugnata entro 60 giorni dall'interessato richiedendo che si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per esclusione (comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari).

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea in sede ordinaria. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

I soci sono obbligati:

- a) a rispettare scopi e principi dell'Associazione, come riportati all'articolo 2, e ad osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; in particolare il socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto, di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nonché per ogni altra questione che sarà posta in discussione;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 4 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) Assemblea dei soci;
- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) il Presidente;

Gli organi sociali hanno la durata di 2 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Al verificarsi delle condizioni previste rispettivamente dall'Art. 30 c. 2 e dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e di un revisore legale.

Art. 5 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli iscritti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea dei soci indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria viene convocata e presieduta dal presidente almeno una volta l'anno ed entro e non oltre il mese d'ottobre, tramite la pubblicazione dell'avviso sulla bacheca della scuola. Il presidente è tenuto alla convocazione anche qualora richiesto dal consiglio direttivo o da un terzo dei soci. L'avviso di riunione, normalmente redatto dal segretario, deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e deve essere esposto con almeno cinque giorni d'anticipo rispetto alla data stabilita per l'adunanza. Accanto alla pubblicazione dell'avviso è particolarmente raccomandata anche la comunicazione orale e in via telematica.

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza più uno dei soci presenti; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'assemblea elegge, in proprio o per delega, tra i soci regolarmente iscritti i rappresentanti che andranno a formare l'Organo di Amministrazione con lo scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni invece possono avvenire per alzata di mano. L'assemblea conferma la relazione annuale concernente il lavoro svolto dal consiglio direttivo ed approva il bilancio, inoltre discute ed approva le proposte, le opinioni e le iniziative, provvedendo ad assumere le direttive generali del futuro operato associativo, decide altresì sull'impiego delle risorse finanziarie in conformità con gli scopi perseguiti dall'associazione stessa.

Le decisioni e le statuizioni approvate dall'assemblea sono vincolanti per il consiglio direttivo (Organo di Amministrazione).

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione e su altri casi di natura straordinaria, quali la scadenza forzata prima dei termini naturali del consiglio direttivo. Il presidente deve convocare l'assemblea in sede straordinaria, per decisione del consiglio direttivo o per richiesta di almeno un terzo dei soci. Il segretario deve espletare tutte le formalità previste per la pubblicazione dell'avviso. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Fatte salve le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'associazione, un'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, ma delibera sempre con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.

Ogni socio iscritto da almeno 3 mesi nel registro degli associati ha diritto ad un voto. Ciascun associato, mediante delega scritta, può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati secondo i commi 4° e 5° dell'Art. 2372 "Rappresentanza nell'assemblea" del Codice Civile per associazioni fino a 500 associati.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 21 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 6 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione dell'associazione è il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre soci fino ad un massimo di sette; il suo mandato dura due anni.

La carica di consigliere può essere riconfermata. Il numero dei componenti può essere modificato dall'assemblea ordinaria. Il consiglio direttivo deve riunirsi non più tardi di quindici giorni dalle sue elezioni. Al suo interno elegge il presidente e il segretario, eventualmente un vice presidente e di regola il contabile (tesoriere), il quale cura l'aspetto finanziario e non necessariamente dev'essere componente del consiglio direttivo.

All'Organo di Amministrazione spetta di:

- a) nominare al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere;
- b) definire e realizzare il programma dell'Associazione sulla base degli indirizzi dell'Assemblea, e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) deliberare l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- f) esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

- g) deliberare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- h) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

I componenti dell'organo di amministrazione dimissionari o decaduti dall'ufficio in quanto assenti per più di tre volte senza giustificato motivo possono essere sostituiti dai primi tre soci non eletti. Nell'ipotesi di rassegnazione delle dimissioni da parte di più della metà dei consiglieri, i rimanenti devono continuare ad occuparsi dell'amministrazione ordinaria e convocare l'assemblea entro 30 giorni.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal presidente, il quale presiede le sedute, oppure per richiesta di almeno due consiglieri, e si riunisce in ogni caso almeno una volta all'anno per eseguire le direttive e le statuizioni dell'assemblea e per la redazione del quadro finanziario. In assenza del presidente, il dovere di dirigere le riunioni compete al vice presidente, ovvero al consigliere più anziano.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti dell'Organo di Amministrazione è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel presente statuto o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 7 - Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 2 esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 8 - Segretario

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 21 comma 5.

Il segretario con il presidente predispone l'ordine del giorno ed il verbale delle riunioni del consiglio e cura le comunicazioni interne ed esterne relative alle riunioni del consiglio.

Il segretario, insieme al tesoriere laddove nominato, cura la contabilità dell'associazione. Quando il consiglio direttivo non ha nominato un tesoriere, le sue funzioni devono essere espletate dal segretario. In tal caso egli è competente, assieme al presidente, anche per la gestione di un eventuale conto corrente bancario.

Art. 9 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;

- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi (se istituiti);
- e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea per via telematica o tramite presa di visione diretta, gli altri libri tramite presa di visione diretta presso l'Organo competente.

Art. 10 - Attività secondarie

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. 2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 11 – Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 12 - Patrimonio

Il fondo patrimoniale sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione e dalle risorse finanziarie.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative
- b) qualsivoglia versamento e contributo di strutture pubbliche o private, istituti bancari, contributi della Repubblica Slovena, della Comunità europea o degli altri organismi;
- c) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche a sostegno di attività e progetti;
- d) i proventi dei versamenti del 5/1000 IRPEF;
- e) eventuali versamenti dei soci;
- f) proventi di attività commerciali e di altre manifestazioni, compatibili con i fini istituzionali dell'associazione;
- g) donazioni, lasciti ereditari, elargizioni speciali, sia da persone sia da enti pubblici;
- h) le rimanenze dei disavanzi degli anni precedenti che andranno sempre destinati al finanziamento delle iniziative associative;
- i) qualsivoglia altra entrata compatibile con gli scopi e i valori statutari, che partecipa ad aumentare i proventi associativi.
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 - Scritture contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

L'esercizio sociale inizia il 1° ottobre di ogni anno per terminare il 30 settembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio (1° aprile).

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione può avvenire con decisione dall'Assemblea dei Soci convocata in via straordinaria con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti, purché questi rappresentino almeno la metà più uno del corpo sociale. In seconda convocazione dai due terzi dei presenti all'assemblea.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 15 - Norme finali

Per quanto non previsto nel presente statuto, si osservano le disposizioni del codice civile.